

STATUTO

Scopo e Sede

Art.1

Il Velo Club Victoria è un'Associazione ai sensi dell'art. 60 del Codice Civile Svizzero, con sede a Gerlafingen.

Il Velo Club Victoria ha come scopo la pratica del ciclismo, secondo le norme della S.R.B., della quale è Membro.

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è apolitica ed aconfessionale.

Art.2

Il Velo Club Victoria trae i suoi proventi dalle quote dei Soci, dall'organizzazione di feste a carattere sportivo, ricreativo e culturale, da donazioni di enti o persone.

Art.3

Fanno parte della Società tutti coloro che pagano la quota sociale.

Art.4

I Soci si distinguono in: Attivi (A + B) e Onorari. Candidati minorenni dovranno unire alla loro domanda d'ammissione la dichiarazione di consenso da parte dei Genitori o di chi ne fa le veci.

Art.5

I Soci attivi devono contribuire alla vita della Società, partecipare alle Assemblee e al lavoro del Comitato, difendere i colori della Società nelle gare in cui Essa è impegnata e pagare le quote sociali.

Art.6

I Soci sono tenuti a sostenere la Società secondo le prescrizioni dello Statuto.

Organi del Velo Club Victoria

Art.7

Gli Organi del Velo Club Victoria sono: Assemblea Generale, Comitato Direttivo, Revisori dei Conti.

Art.8

L'Organo massimo è l'Assemblea Generale. L'adunanza ha luogo una volta l'anno (Assemblea ordinaria) e nei casi previsti dallo Statuto (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Generale ha i seguenti poteri: procedere all'elezione dei Membri del Comitato Direttivo e dei Revisori dei Conti, approvare il bilancio dell'esercizio amministrativo, fissare le quote annue, su proposta del Comitato Direttivo.

Art.9

I Soci attivi (A+B) hanno tutti uguale diritto di voto. Le votazioni avvengono per alzata di mano o, quando il 10% degli aventi diritto ne manifesti la volontà, a scrutinio segreto. L'Assemblea Generale delibera con maggioranza relativa, eccetto per le disposizioni degli Art. 19 e 20.

Art.10

Un'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata qualora il Comitato lo ritenesse opportuno, oppure se un quinto dei Soci aventi diritto di voto fa tale richiesta.

Art.11

I Soci sono convocati con avviso personale, da inviare al più tardi 10 giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea Generale è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente il 51% dei Soci. Trascorsa mezza ora dall'orario citato, l'Assemblea avrà valore legale qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Amministrazione e Condizione

Art.12

L'Organo permanente della Società è il Comitato Direttivo, composto da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Cassiere, 5 Consiglieri, più due Revisori dei Conti che dovranno osservare l'operato del Cassiere e revisionare il registro cassa una volta l'anno.

Art.13

Il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, ripartisce gli incarichi tra i suoi Membri. Le decisioni concernenti devono essere messe a verbale e comunicate ai Soci.

Art.14

Il Comitato Direttivo si riunisce secondo le esigenze del Club. Esso è convocato dal Presidente, dal Vice-Presidente o da altri due Membri del Comitato. Il Comitato può deliberare quando è presente la metà più uno dei suoi Membri. Il Presidente vota solo in caso di parità.

Art.15

Il Comitato è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti: convoca le Assemblee, decide l'ammissione e l'espulsione dei Soci, previa approvazione dell'Assemblea Generale, amministra la cassa sociale, stabilisce i regolamenti interni dell'Associazione e, tramite il suo Presidente, deve presentare un rapporto annuale all'Assemblea della sua amministrazione.

Art. 16

I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati in un conto corrente postale o bancario. I prelevamenti da tale conto devono essere fatti con le firme abbinata del Presidente e del Cassiere.

Verificatori dei conti

Art. 17

I Revisori dei Conti controllano i conti dell'Associazione, facendone rapporto annuale all'Assemblea Generale.

Archivio

Art.18

Tutti gli atti dell'Associazione, (verbali, lettere, corrispondenza importante, etc...), devono essere affidati al Segretario che provvederà a conservarli in un apposito archivio.

Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art.19

L'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria può decidere una modifica parziale o totale dello Statuto, a condizione che le proposte siano contenute nell'avviso di convocazione. L'Assemblea Generale decide le modifiche con maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art.20

Lo scioglimento della Società può essere deciso soltanto dai Soci nella misura di 2/3 e in una Assemblea all'uopo convocata. In tal caso il patrimonio della Società verrà versato ad un Ente di beneficenza. Non potrà in nessun caso e per nessuna ragione essere distribuito fra i Soci.

Art.21

Questo Statuto entra in vigore dopo l'approvazione della Direzione della S.R.B.

Il Presidente: _____

Il Segretario: _____

Gerlafingen, il 15.11. 1997

Statuto originale del 20.11.1983

Revisionati gli articoli 4, 9 e 12 dall'Assemblea Generale del 15. Novembre 1997